

A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 5/2022



[CIRCOLARE MENSILE – LAVORO]

[Gennaio 2022]

LEGGE DI BILANCIO: NOVITA' IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO.

(L. 234 del 30.12.2021 – G.U. 322 S.U. 46/L del 31.12.2020 – Ministero del Lavoro, Sito Internet – Ministero del Lavoro, Circolare n. 1 del 03.01.2022 – INPS, Circolari nn. 1 del 03.01.2022, 2 del 04.01.2022 e 3 del 04.01.2022)



In attesa di chiarimenti sulle novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2022**, con la presente si ritiene opportuno anticipare, in attesa di futuri chiarimenti interpretativi, alcune tra le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro:

- **Ammortizzatori sociali.** Viene riordinata la disciplina degli ammortizzatori sociali. Sul punto, nonostante l'intervento del Ministero del Lavoro, ci riserviamo di fornire i dovuti approfondimenti non appena ricevuti chiarimenti da parte dell' INPS.
- **NASPI.** Viene: a) estesa anche ad alcune categorie di operai agricoli a tempo indeterminato; b) eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti per poterne aver diritto e c) modificato il meccanismo di riduzione.

In particolare, la riduzione del 3%, oggi prevista dal quarto mese, opererà dal sesto mese di fruizione oppure dall'ottavo mese di fruizione per coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 55° anno di età.

- **Apprendistato di primo livello.** Per i datori di lavoro con organico non superiore a 9 lavoratori è previsto, per l'anno 2022, uno sgravio contributivo del 100%.
- **Tirocinio.** Il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno chiamati ad introdurre nuove linee guida per i tirocini extracurricolari al fine di evitarne un uso distorto.
- **Esoneri contributivi.** Per l'anno 2022 è previsto l'esonero: a) del 50% dei contributi a carico ditta per i 12 mesi successivi l'ingresso al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità da parte della lavoratrice madre e b) dei contributi a carico dei lavoratori subordinati (0,8%).
- **Congedo obbligatorio di paternità.** È confermato definitivamente l'incremento a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

COVID 19 – STATO DI EMERGENZA E OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO

(D.L. n. 221 del 24.12.2021 – D.L. n 1 del 07.01.2022)

Il Governo è intervenuto prorogando a tutto il 31 marzo 2022 lo **stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, è prorogata al 31.03.2022 la possibilità di attivare il contratto di smart working con la procedura semplificata (ovvero senza la necessità di stipula di accordo individuale).

Green pass rafforzato: per il periodo dal 15.02.2022 al 15.06.2022 i lavoratori over 50 (compreso chi compie i cinquant'anni entro il 15.06.2022) devono possedere il green pass rafforzato (ottenibile solamente a seguito di vaccinazione oppure di guarigione) per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Inoltre, dall'01.02.2022, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00 nei confronti dei sopraccitati soggetti over 50 che non abbiano iniziato oppure ultimato nei tempi previsti dal Ministero della Salute il ciclo vaccinale (compresa la terza dose).

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

(D.Lgs. 230 del 21.12.2021 – G.U. 309 del 30.12.2021 – INPS, Messaggio n. 4748 del 31.12.2021)



L'assegno unico e universale per i figli a carico costituisce un beneficio economico attribuito per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinato dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'ISEE.

Requisiti: il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età e per ciascun figlio disabile senza limiti di età.

I figli maggiorenni, affinché possano beneficiare dell'assegno, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolgimento del servizio civile universale;
- 5) siano portatori di disabilità.

Decorrenza dell'assegno:

- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;

- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Misura dell' assegno: come sopra anticipato l'assegno varia in funzione della condizione economica del nucleo familiare determinata attraverso l' ISEE.

In particolare (importi mensili):

- Figlio minorenni: €. 175,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 50,00 per ISEE pari o superiore a €. 40.000.
- Figlio maggiorenne: €. 85,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 25,00 per ISEE pari o superiore a €. 40.000.
- Ciascun figlio successivo al secondo: €. 85,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 15,00 per ISEE pari o superiore a €. 40.000.
- Ciascun figlio con disabilità minorenni: €. 105,00 in caso di non autosufficienza, oppure €. 95,00 in caso di disabilità grave oppure €. 85,00 in caso di disabilità media.
- Ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età: €. 105,00.
- Ciascun figlio con disabilità maggiorenne oltre il 21° anno di età: €. 85,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 25,00 per ISEE pari o superiore a €. 40.000.
- Madre di età inferiore a 21 anni: maggiorazione di €. 20,00 per ciascun figlio.
- Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro: €. 30,00 con ISEE non superiore a €. 15.000 che si riduce progressivamente per arrivare a €. 0 per ISEE pari o superiore a €. 40.000.

A decorrere dall' anno 2022 è altresì riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a €. 100,00 mensili per i nuclei familiari con 4 o più figli.

Presentazione delle domande: la domanda dovrà essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it;
- contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- Patronati;

Modalità di erogazione dell'assegno: l'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra i genitori.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo: a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

- il premio alla nascita o per l'adozione del minore;
- le disposizioni normative concernenti il fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 232/2016);
- le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfani (art. 2 D.L. 69/1988 e art. 4 Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari);
- le "Detrazioni per carichi di famiglia" relative ai figli di età inferiore a 21 anni.

PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI

(D.L. N. 146 del 21.10.202- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 29 del 11.01.2022)

A seguito della definitiva approvazione del Decreto Fisco-Lavoro è confermato, **a decorrere dal 21 dicembre 2021, l'obbligo di comunicazione preventiva anche per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.**

In particolare:

- l'obbligo riguarda solo i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- al momento la comunicazione andrà effettuata, con le modalità attualmente in uso per il lavoro intermittente (sms o posta elettronica) all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il territorio in cui si svolge la prestazione lavorativa;
- l'obbligo riguarda tutte le collaborazioni occasionali in corso alla data del 21 dicembre 2021.

Pertanto, per tutti i rapporti in essere (compresi quelli iniziati dal 21.12.2021 e già cessati), la comunicazione andrà effettuata entro il 18.01.2022;

- la mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.500,00.

COMUNICAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

(D.Lgs 81/2015)

Salvo diversa previsione del CCNL applicato in azienda (e salvo eventuale proroga), il prossimo 31 gennaio scade il termine per l'inoltro della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) prevista dall' art. 36 del D. Lgs. 81/2015.

Pertanto, l' utilizzatore è tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione stipulati nel 2020, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il mancato adempimento del suddetto obbligo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €. 250,00 ad €. 1.250,00.

AGEVOLAZIONE INAIL – MODELLO OT23 (ex OT24)

(DM 27.02.2019 – INAIL, Sito Internet)

L' introduzione della nuova tariffa premi non ha sostanzialmente modificato (se non cambiandone il nome da OT24 a OT23) la possibilità da parte del l' INAIL di premiare i datori di lavoro che abbiano effettuato, nell' anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (2021), interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

A differenza del passato è possibile chiedere la riduzione qualunque sia l'anzianità dell'attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

1. Entità:

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

In particolare:

Lavoratori-anno del triennio della PAT	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

2. Condizioni:

a) essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015, e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare, è richiesta 1) l' applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente aziendali, nonché degli altri obblighi di legge; 2) l' inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro e 3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

b) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni di sicurezza.

Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l'essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione).

3. Domanda: deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INAIL **entro il 28 febbraio 2022**).

Contestualmente all'inoltro dell' istanza, pena inammissibilità della domanda, dovrà essere allegata la documentazione individuata dall' INAIL come probante l' attuazione dell' intervento dichiarato.

La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente.

Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 dicembre 2021) siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi, così come indicati nel MODULO DI DOMANDA, sia pari almeno a 100.

4. Perdita della riduzione: Se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all'annullamento della riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all'applicazione delle vigenti sanzioni.

VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

(Ministero dell' Economia e delle Finanze, Decreto 13.12.2021 - INPS, Circolare n. 203 del 29.12.2021 – INAIL, Circolare n. 1 del 03.01.2022)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura del tasso degli interessi legali è fissato al 1,25% in ragione d'anno in diminuzione rispetto allo 0,01% in vigore fino al 31.12.2021.

Detto tasso costituirà anche la misura massima di riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento dei premi INAIL e dei contributi INPS.

VARIAZIONE DELLA MISURA DELGI INTERESSI LEGALI INTERVENUTE NEL TEMPO:

PERIODO DI VALIDITA'	TASSO INTERESSI LEGALI
Fino al 15 dicembre 1990	5%
Dal 16 dicembre 1990	10%
Dal 01 gennaio 1997	5%
Dal 01 gennaio 1999	2,5%
Dal 01 gennaio 2001	3,5%
Dal 01 gennaio 2002	3%
Dal 01 gennaio 2004	2,5%
Dal 01 gennaio 2008	3%
Dal 01 gennaio 2010	1%
Dal 01 gennaio 2011	1,5%
Dal 01 gennaio 2012	2,5%
Dal 01 gennaio 2014	1%
Dal 01 gennaio 2015	0,5%
Dal 01 gennaio 2016	0,2%
Dal 01 gennaio 2017	0,1%
Dal 01 gennaio 2018	0,3%
Dal 01 gennaio 2019	0,8%
Dal 01 gennaio 2020	0,05%
Dal 01 gennaio 2021	0,01%
Dal 01 gennaio 2022	1,25%

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2021

(INAIL, Circolari nn. 32 del 23.11.2021 e 36 del 14.12.2021)

L' INAIL ha confermato la rivalutazione per l' anno 2021 i valori relativi al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

In particolare, i minimali e massimali di rendita in vigore dal primo gennaio 2021, sono pari, rispettivamente, ad €. **17.448,90** ed €. **32.405,10** annui e ad €. **1.454,08** ed €. **2.700,43** mensili.

NOVITA' LAVORO

(DPCM del 21.12.2021 – Decreto Interministeriale n. 402 del 17.12.2021 - Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 09.12.2021 - Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 2002 del 23.12.2021 - Agenzia delle Entrate, Comunicato, Gazzetta Ufficiale del 28.12.2021 – INPS, Circolari nn. 181 del 07.12.2021 e 189 del 07.12.2021 - INPS, Messaggio n. 4564 del 21.12.2021)

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Flussi;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell' Economia e delle Finanze hanno emanato il Decreto contenente i settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna;
- il Ministero del Lavoro ha chiarito:
 - alle violazioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro che comportano la sospensione dell' attività produttiva;
 - le modalità di esposizione degli importi nelle diffide accertative;

- l' Agenzia delle Entrate ha pubblicato in G.U. le nuove Tariffe ACI per la determinazione del fringe benefit relativo all' utilizzo delle autovetture da parte di lavoratori subordinati e parasubordinati (amministratori compresi);
- l' INPS è intervenuta comunicando le istruzioni in merito:
 - all' applicazione dello sgravio dell' 11,5% in edilizia per l' anno 2021;
 - alla fruizione del congedo parentale Sars CoV-2.

TUR

(BCE, Comunicato stampa del 16.12.2021)

La Banca Centrale Europea ha confermato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) allo 0,00%.

Pertanto, i tassi di rateazione e differimento rimangono al 6,00% e il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili da INPS ed INAIL rimane al 5,50%.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.11.2021 al 14.12.2021. Il coefficiente è pari a 3,867669 %.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.